

N. 1256

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1996

Modifiche all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili

ONOREVOLI SENATORI. - Intendo presentare questo disegno di legge, già proposta nelle precedenti legislature, all'attenzione degli onorevoli colleghi.

L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono ancora oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo nella integralità dell'articolato e della relazione.

L'attenuazione del prelievo fiscale sui redditi minori, è stata fatta ulteriormente slittare. Oggi, di fronte a questa protratta inattività dell'esecutivo, si impone un correttivo a tale inottemperanza governativa.

Il presente disegno di legge, partendo da questa esigenza, intende conseguire attraverso il meccanismo delle detrazioni dal reddito imponibile una maggiore equità. In tale ottica di contenimento del prelievo tributario sui redditi minori si inquadra la deduzione, dal reddito imponibile, dei canoni di locazione per la casa di abitazione principale.

Parimenti si propone di rendere deducibili le spese sostenute da chi direttamente utilizza una unità immobiliare come abitazione principale, per opere di manutenzione e restauro conservativo.

È ormai consolidata prassi, anzi degenerazione dell'applicazione della norma (e quindi abuso), la consuetudine da parte dell'amministrazione finanziaria di procedere agli sgravi e rimborsi d'imposta non dovuta con deplorabile ritardo. Ritardo che, ancor meno giustificatamente, interessa i rimborsi a seguito di conguagli per eccesso

di ritenute effettuate dai sostituti di imposta e che devono essere restituite al contribuente lavoratore dipendente.

È di dominio pubblico che moltissimi contribuenti, potendo dedurre specifici oneri, in forza dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed essendo stati, come dipendenti, assoggettati dal proprio datore di lavoro a ritenute oggettivamente esatte ma soggettivamente esuberanti, devono attendere per anni il vaglia di rimborso d'imposta della Banca d'Italia.

Per ovviare a questo stato di cose, all'articolo 2 del presente disegno di legge abbiamo previsto che il datore di lavoro possa procedere all'immediata acquisizione ed al conseguente conguaglio di situazioni chiaramente creditorie del contribuente.

A tale risultato si potrà pervenire attraverso il conguaglio di fine anno, già ora operato dal datore di lavoro-sostituto d'imposta, in modo che dall'ammontare dell'imponibile soggetto a ritenuta siano dedotti gli oneri deducibili più frequentemente esposti nei modelli 740. Si potrà quindi arrivare ad un più coerente prelievo tributario sulla grande maggioranza di redditi da lavoro dipendente dei contribuenti che vedono, il più delle volte, vanificata l'attesa di vedere dedotti dal proprio imponibile gli oneri affrontati per la gestione della famiglia «tipo».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo la lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti:

«*l-bis)* il canone, per un importo non superiore a lire 10 milioni rapportate ad anno, corrisposto per la locazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, nel luogo di residenza. La deduzione è ammessa per i contribuenti il cui reddito complessivo annuo non supera lire 100 milioni lordi, ed a condizione che abbiano indicato il domicilio o la residenza del locatore e dichiarato che le spese di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare sono rimaste effettivamente a loro carico;

l-ter) e spese sostenute, nell'importo complessivo annuo non superiore a lire 10 milioni, per opere di riparazione, manutenzione (ad esclusione delle spese di tinteggiatura), restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione da parte del proprietario dell'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale, nel luogo di residenza. La deduzione è ammessa per i soli proprietari il cui reddito complessivo annuo non supera lire 100 milioni lordi, ed a condizione che gli stessi indichino il domicilio o la residenza del titolare che ha eseguito l'opera o l'intervento, e dichiarino che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, è sostituito dal seguente:

«I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro dieci mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data della cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma, nonché su quegli di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 47 del testo unico dell'imposta sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e l'imposta dovuta, tenendo conto:

a) degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *l-bis)* e *l-ter)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'interessato abbia dichiarato di averne diritto, indicandone la misura ed allegando, in copia anche fotostatica, la documentazione probatoria prevista dall'articolo 3, quarto comma, del presente decreto;

b) delle detrazioni d'imposta già applicate ai sensi della lettera *a)* del secondo comma».